



Assicuratrice Milanese S.p.A. (ISVAP – Albo delle Imprese – cod. n. 1.00077)
Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al numero 009
Sede e Direzione Generale - 41018 San Cesario sul Panaro – (MO) – Italia – Corso Libertà, 53
Capitale sociale €8.840.000 i.v. – Ris. Sovrapprezzo azioni €6.760.000 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13.12.1998
(G.U. 21.12.1998 n. 298) Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

DA CONSEGNARE AL CLIENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AUTO

La presente nota informativa è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private, ed a quelle impartite dall'ISVAP.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con **Assicuratrice Milanese S.p.A.**, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) e che ha la propria sede legale in **C.so Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) - (Italia)**

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) legge applicabile

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

b) prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

c) reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto presso la sede legale di:

Assicuratrice Milanese S.p.A. – ufficio reclami – fax 0597479112 - e-mail servizio.reclami@assicuratricemilanese.it

Qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – Servizio tutela degli utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le informazioni relative al contratto R.C. auto qui fornite non costituiscono contenuto contrattuale.

a) soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private, sono esclusi dall'assicurazione:

1. Il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro

Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:

2. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
4. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al capoverso 3

b) durata del contratto

Il contratto **non prevede** il tacito rinnovo e, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Il Contraente potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare nuova polizza con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

c) clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dall'art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **non è operante** e l'Impresa può esercitare rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato.

Tra questi casi evidenziamo in particolare l'esclusione dalla garanzia nei casi di:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.**
- **veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore**
- **danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione**

d) facoltà di rimborsare all'Impresa l'importo liquidato per un sinistro

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di **"risarcimento diretto"** ai sensi dell'art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare alla **CONSAP** – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

In caso di rimborso l'Impresa non riporterà il sinistro nell'attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l'Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

e) attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto, l'Impresa invierà all'indirizzo indicato in polizza, relativo al Contraente, l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

A questo proposito l'**art. 134 del Decreto Legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)** precisa che l'Impresa deve rilasciare l'attestazione dello stato del rischio *"al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria"*.

Relativamente ai contratti stipulati con la forma assicurativa Bonus/Malus, sull'attestazione dello stato del rischio, rilasciata dall'Impresa, verrà indicata la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel **Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006** (Classe di Conversione Universale o CU).

Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, questa Impresa rilascerà l'attestazione, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta.

Analogo diritto sussiste anche in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente; in questo caso l'Impresa rilascerà un duplicato.

Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l'attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n.° 4 del 09 agosto 2006).



f) diritto alla conservazione della classe di merito maturata

Il Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione di un veicolo di proprietà, qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (o nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni) l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva, anche presso altro assicuratore, validità per un periodo di 5 anni a decorrenza dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

i) comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Agenzia competente o alla sede dell'Impresa, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, come previsto dall'art. 143 del "Codice delle Assicurazioni Private" l'apposito modulo (modulo blu) da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

1. a partire dal 1° febbraio 2007 sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
 - la collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese Italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
 - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
 - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "risarcimento diretto" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di Assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato).

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Compagnie;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- il luogo, i giorni, e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare inoltre:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al Professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni a persona;

2. sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo su quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private);
3. sulla base della "procedura di risarcimento prevista dall'art. 148" del Codice delle Assicurazioni Private. per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
 - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

La Compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) sono: 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell'uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri.

EVIDENZIAMO LA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO